




FeNEAL - UIL



FILCA - CISL



FILLEA - CGIL

**CONTRATTO
COLLETTIVO
PROVINCIALE
DI LAVORO**

24 novembre 2006

**PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA
DI TRENTO INTEGRATIVO DEL
CCNL 20 MAGGIO 2004**

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
24 novembre 2006

per i dipendenti delle imprese edili ed affini
della Provincia di Trento
integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004

Addi 24 novembre 2006 in Trento,

tra

- la **Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento** rappresentata dal suo Presidente geom. Dante Pasqualini con l'intervento della Delegazione industriale presieduta dal rag. Andrea Libardoni e composta dai signori Mirto Benoni, geom. Elio Casarotto, geom. Guido Gelmini, ing. Luca Gentilini, geom. Paolo Mazzotti, geom. Luigi Leonardi, geom. Roberto Oss Emer, dott. Franco Piffer e Luigi Zambiasi assistiti dal dott. Franco Menestrina e dal dott. Stefano Vernaccini,

e, in ordine alfabetico

- la **Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale signor Paolo Ferrari, assistito dai Cosegretari signori Giuseppe Bianchessi e Claudio Pitscheider;
- la **Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale signor Stefano Pisetta, assistito dai Cosegretari signori Franco Bebbber e Fabrizio Bignotti;
- la **Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.** - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale signor Massimo Bertolini, assistito dal Cosegretario signor Pasquale Del Prete e dal signor Antonio Formolo;

viene stipulato

il presente Contratto Collettivo di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 20.5.2004, da valere, nella provincia di Trento, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa al citato Contratto 20.5.2004 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali

lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.

ART. 1 TUTELA DELLA SALUTE E AMBIENTE DI LAVORO

A) Al fine di una adeguata prevenzione della salute e per migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 85 e dall'art. 88 del CCNL 20.5.2004, si conviene che le imprese:

- a) concedano agli operai due ore di permesso retribuito all'anno per sottoporsi a visite mediche presso Istituti Pubblici Specializzati. Il relativo trattamento economico è costituito dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20.5.2004 e dalla maggiorazione per i capisquadra di cui al successivo art. 2 e sullo stesso sarà calcolato l'accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%). L'utilizzazione di detti permessi dovrà avvenire tenendo anche conto delle esigenze di lavoro nel cantiere e comunque gli operai dovranno preventivamente comunicare all'impresa l'intendimento di effettuare le visite e successivamente documentare le stesse con adeguata certificazione degli Istituti;
- b) nell'allestire un cantiere per la costruzione ed esecuzione di opere predispongano un ambiente idoneo ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, nonchè l'erogazione di acqua potabile, l'attrezzatura idonea per lavarsi e i servizi igienico-sanitari;
- c) nei cantieri di durata minima di un anno e con un numero di operai non inferiore alle 6 unità, approntino servizi igienico-sanitari dotati di un impianto docce adeguato all'organico del cantiere.

Il controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui sopra è affidato alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 9 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

B) Le parti convengono che le visite mediche dei lavoratori obbligatorie secondo le disposizioni di legge in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vengano effettuate dal

Medico competente durante l'orario di lavoro sia ordinario che straordinario.

Le predette visite potranno in ogni caso essere effettuate nei giorni di sospensione del lavoro per i quali venga richiesto dall'impresa l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

ART. 2 CATEGORIE E QUALIFICHE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 77 del CCNL 20.5.2004 per l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche degli operai, allo scopo di garantire un adeguato sviluppo della professionalità, si conviene quanto segue:

- a) ai lavoratori che svolgono mansioni di: muratore, carpentiere e ferraio, nei limiti dell'organico e delle disponibilità dell'impresa, sarà riconosciuta la possibilità di acquisire esperienze tecnico-pratiche idonee al conseguimento della specializzazione e conseguentemente all'assegnazione della categoria "operaio specializzato".
Nei limiti di quanto sopra, la verifica dell'avvenuta acquisizione delle normali capacità per il conseguimento della specializzazione sarà effettuata da rappresentanti dell'impresa e da rappresentanti sindacali unitari;
- b) sono inclusi nella categoria "operaio specializzato" i conducenti di autotreni, autoarticolati, autogru e di autobetoniere di capacità superiore ai 4 mc., purchè siano in grado di provvedere all'ordinaria manutenzione delle macchine e dispongano con competenza le operazioni di carico e scarico;
- c) l'impresa che assuma un operaio proveniente da altra impresa edile, presso la quale sia stato in possesso per almeno 6 mesi della qualifica di operaio qualificato o specializzato, inquadrerà detto operaio in una qualifica non inferiore a quella da ultimo acquisita;
- d) gli operai che frequentino i corsi professionali promossi da Centrofor conseguendo il relativo attestato di completa frequenza

ed il giudizio positivo di profitto alla fine di ogni corso, hanno diritto dopo tre corsi alla attribuzione della qualifica corrispondente ai corsi frequentati previo superamento di un apposito esame.

Ai corsi professionali di Centrofor sono ammessi solo operai in possesso di una qualifica immediatamente inferiore a quella acquisibile con la positiva frequenza ai corsi professionali stessi. Ai corsi per caposquadra sono ammessi solo operai specializzati. La qualifica di operaio specializzato gruista e di operaio specializzato conduttore di macchine movimento terra, acquisita attraverso le modalità di cui ai precedenti commi, sarà tenuta presente dall'impresa e verrà attribuita dall'impresa stessa al lavoratore solo in presenza di svolgimento da parte di quest'ultimo delle mansioni corrispondenti.

Caposquadra

In relazione a quanto già previsto dai precedenti contratti provinciali si precisa quanto segue:

Caposquadra di 1^a: è considerato tale chi sovrintende alla esecuzione dei lavori subordinatamente alle direttive impartite dai suoi superiori diretti avendo alle sue dipendenze operai di diverse qualifiche.

Caposquadra di 2^a: è considerato tale chi ha il compito del controllo delle presenze e delle ore di lavoro e la semplice sorveglianza di operai con qualifica di operai comuni.

Al lavoratore che svolge le mansioni di caposquadra di 1^a compete la retribuzione contrattuale dell'operaio specializzato oltre alla maggiorazione del 10% di cui all'art. 77 del CCNL 20.5.2004.

Al lavoratore che svolge le mansioni di caposquadra di 2^a compete la retribuzione contrattuale dell'operaio qualificato oltre alla maggiorazione del 10% di cui all'art. 77 del CCNL 20.5.2004.

ART. 3 ORARIO DI LAVORO

- A) L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì.
La giornata del sabato non potrà essere destinata al recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero

è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione. Nel caso in cui non siano raggiunte le 40 ore settimanali le imprese, come previsto dal 1° comma dell'art. 9 del CCNL 20.5.2004, dovranno presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

B) In ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le parti convengono una disciplina dell'orario di lavoro nei mesi estivi così articolata:

- nei cantieri ubicati nelle zone di fondovalle della Val d'Adige, Vallagarina e Basso Sarca gli operai, su richiesta preventiva dell'azienda, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- nei cantieri ubicati nelle altre zone del territorio provinciale e per quelli relativi a lavori stradali, di bitumatura e di reti di servizio, ovunque siano dislocati, l'obbligo degli operai di cui al precedente alinea vale per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

L'azienda informa per iscritto i lavoratori, con comunicato da affiggere in cantiere o altra modalità, dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma, con un preavviso di 72 ore. Tale preavviso non è dovuto nei casi di urgenza o indifferibilità o occasionalità.

Oltre che per cantiere e per tutti i mesi di cui al precedente 1° comma della presente lettera B) le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo 1° comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati.

Per le ore di lavoro straordinario di cui al precedente 1° comma sarà corrisposta la maggiorazione del 35% di cui al comma 8 punto 1) dell'art. 19 del CCNL 20.5.2004.

All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai è tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.

Il lavoratore può essere dispensato dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui alla presente lettera B) in caso di oggettivo impedimento da formalizzare per iscritto all'azienda con adeguato preavviso.

Le ore di lavoro straordinario disposto dall'azienda in base alla presente lettera B) sono considerate utili al fine del raggiungimento da parte dell'operaio del monte ore che dà diritto alle prestazioni APE da parte della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento nonché al fine dell'ammontare delle prestazioni APE da parte della Cassa Edile medesima a favore dell'operaio stesso. Sull'ammontare delle ore di lavoro straordinario stesse (elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20.5.2004, con esclusione quindi della maggiorazione del 35%) va calcolato il contributo per l'Anzianità Professionale Edile di cui al successivo art. 25.

Dichiarazione a verbale

Le parti sottoscritte si danno atto reciprocamente che:

- nei periodi e per le lavorazioni indicate al 1° comma della lettera B) le ore di lavoro straordinario effettuate fino ad un massimo di 5 per settimana dal lunedì al venerdì, anche in assenza della procedura di cui al 2° comma della stessa lettera B), sono soggette alla disciplina di cui all'ultimo comma della medesima lettera B);
- la disciplina di cui alla lettera B) si applica solo fino ad un massimo di 5 ore di lavoro straordinario settimanale ferma restando, secondo quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali, la possibilità di effettuare ulteriore straordinario oltre tale limite massimo, anche nella giornata di sabato, senza gli oneri aggiuntivi di cui all'ultimo comma della medesima lettera B).

ART. 4

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

Fermo restando quanto previsto al 2° e 3° comma dell'art. 9 del CCNL 20.5.2004 ed alle condizioni e modalità ivi stabilite le imprese erogheranno agli aventi diritto ulteriori acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge per un ammontare complessivo non superiore a 130 (centotrenta) ore di integrazione non ancora autorizzate dall'INPS ed eccedenti

le 150 ore di cui allo stesso art. 9. Conseguentemente gli acconti non dovranno comportare l'esposizione delle imprese per un importo complessivo superiore a 280 ore di integrazione non ancora autorizzate dall'INPS.

Anche per gli acconti di cui al precedente comma varranno integralmente le garanzie previste dal 4° e 5° comma dell'art. 9 sopra citato circa il diritto per l'impresa di procedere al conguaglio delle somme erogate a titolo d'acconto sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo.

Le parti riaffermano il comune impegno ad intervenire ad ogni livello presso gli Organi provinciali dell'INPS al fine di accelerare e migliorare le procedure di autorizzazione della C.I.G. rimuovendo per quanto possibile ogni ostacolo atto a ridurre all'indispensabile i tempi di attesa delle imprese per i rimborsi.

ART. 5

MOBILITA' DI SETTORE OPERAI

A) Le parti convengono sulla necessità di favorire nel massimo grado possibile l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore e conseguentemente confermano l'esigenza di "liste speciali" dei lavoratori con professionalità specifica di settore.

B) Le imprese edili che costituiscono una società consortile o un consorzio al fine dell'esecuzione di determinate opere e che conferiscano proprio personale alle dipendenze della società consortile medesima o del consorzio sono tenute a riassumere ex novo, con passaggio diretto e immediato, i dipendenti di propria provenienza, ancora in forza alla società consortile o al consorzio, ove si esaurisca il lavoro o la fase lavorativa per la quale i dipendenti stessi erano impegnati. Al momento del conferimento alla società consortile o al consorzio ai lavoratori devono essere assicurate condizioni non inferiori a quelle acquisite presso l'impresa di origine mentre al rientro di questi all'impresa di origine dovranno essere garantite condizioni economiche e normative non inferiori a quelle in atto presso l'impresa di origine stessa e comunque non inferiori a quelle iniziali.

Chiarimento a verbale

Per "condizioni economiche e normative" di cui al paragrafo B) si intendono:

- gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20.5.2004 nonchè la maggiorazione per i capisquadra di cui al precedente art. 2 ed eventuali altri compensi retributivi a carattere continuativo eventualmente esistenti nell'impresa di origine;
- il livello contrattuale di inquadramento.

Viene inoltre compresa nelle predette "condizioni" l'indennità di trasferta di cui al successivo art. 10 solo ove spettante in virtù delle condizioni previste dal medesimo art. 10 e fermo restando che a tali fini si considera non rilevante la situazione di "nuova assunzione" presso la società consortile o consorzio ovvero presso l'impresa di origine al momento del rientro.

Al momento del rientro presso l'impresa di origine non avranno in ogni caso automatica rilevanza i trattamenti economici e normativi particolari eventualmente acquisiti con la società consortile o consorzio.

ART. 6

SUBAPPALTO

Le parti richiamano integralmente il disposto dell'art. 14 del CCNL 20.5.2004 sulla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti con particolare riferimento, ai sensi di quanto previsto dal punto b) di detto articolo, all'obbligo per le imprese subappaltatrici che eseguono lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL di adempiere ai versamenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

Le parti inoltre richiamano i contenuti della "Dichiarazione comune" sulla definizione del subappalto riportata in calce all'art. 14 del CCNL 20.5.2004.

ART. 7 FERIE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15 del CCNL 20.5.2004 circa la misura delle ferie spettante ad ogni operaio e considerata la pratica impossibilità di una statuizione uniforme vincolante per la predeterminazione dell'intero periodo feriale, maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che le aziende concedano un periodo di ferie di 14 giorni di calendario a partire dalla 2ª domenica di agosto; ove per esigenze tecnico-produttive non fosse possibile la concessione in detto periodo, i 14 giorni di calendario di ferie saranno concessi, in accordo con i rappresentanti sindacali unitari, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio ed il 30 settembre.

Un'ulteriore settimana di ferie sarà concessa dall'azienda su richiesta dell'operaio, da presentarsi con adeguato preavviso, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda stessa.

L'eventuale, ulteriore parte delle ferie maturate dall'operaio fino al raggiungimento delle 160 ore di cui al 1° comma dell'art. 15 del CCNL 20.5.2004, potrà essere goduta nel rimanente periodo dell'anno previa specifica intesa fra l'operaio stesso e l'azienda.

ART. 8 MENSA

Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato il diritto di godimento della mensa.

A) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 20.5.2004 l'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo, mediante il ricorso all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 tale diritto viene garantito con le seguenti modalità:

a) per i cantieri che fruiscono della mensa aziendale il pasto per il lavoratore è gratuito. E' considerata mensa aziendale anche la somministrazione del pasto in cantiere tramite servizio esterno, purchè l'impresa sia dotata della necessaria attrezzatura per il riscaldamento e la distribuzione dello stesso.

In caso di esistenza della mensa in cantiere si intende esclusa per il lavoratore la possibilità di avvalersi dei trattamenti di cui ai successivi punti b), c) e d).

b) Nel caso in cui il servizio mensa venga usufruito dai lavoratori o parte di essi con appoggio a punti di ristoro esterni al cantiere (ristoranti, tavole calde ecc.) da individuarsi di intesa con la rappresentanza dei lavoratori, al singolo lavoratore sarà trattenuto sulla retribuzione l'importo corrispondente alla differenza fra € 11,00 (undici,00) e il costo complessivo del pasto, ove lo stesso sia superiore a tale cifra.

Se per condizioni particolari tale servizio non è fruito collettivamente, il lavoratore può beneficiare anche singolarmente del servizio e delle relative agevolazioni di costo.

c) In caso di utilizzo della mensa interaziendale il pasto per il lavoratore è gratuito.

d) Nel caso in cui il lavoratore, operaio o impiegato di cantiere - comunicandolo preventivamente alla ditta - rinuncia a godere dei trattamenti di mensa di cui ai precedenti punti b) e c), allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a € 6,00 (sei,00) giornaliera per ogni giornata di presenza.

La composizione dei pasti è la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, mezzo litro di bevanda e caffè. Il controllo della qualità e della quantità dei pasti spetta alle rappresentanze sindacali unitarie.

Il trattamento di cui ai sopra elencati punti a), b), c) e d) compete solo ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata.

Il costo complessivo del pasto di cui al precedente punto b) è elevato a € 11,50 (undici,50) a decorrere dal 1° gennaio 2008.

B) L'indennità sostitutiva di cui al punto d) del precedente paragrafo A) viene corrisposta anche al personale con qualifica impiegatizia, non di cantiere.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore, derivanti da eventuali accordi aziendali.

ART. 9 TRASPORTI

Le parti convengono che le imprese, nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e tecnico-produttive, potranno valutare l'opportunità di organizzare il trasporto dei lavoratori propri dipendenti.

Nel caso in cui non esista il sistema di trasporto di cui sopra viene corrisposto un contributo giornaliero che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari alle seguenti misure:

- a) € 1,36 (uno,36) per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro oltre i 3 (tre) Km. e fino a 10 (dieci) Km.;
- b) € 2,74 (due,74) per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro oltre i 10 (dieci) Km. e fino a 20 (venti) Km.;
- c) € 4,78 (quattro,78) per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro di oltre 20 (venti) Km..

Resta espressamente inteso che nei casi in cui i lavoratori si avvalgano del sistema di trasporto organizzato dall'impresa dall'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, non competerà il contributo di cui al presente articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'indennità giornaliera al lavoratore addetto alla guida del mezzo dell'impresa per il trasporto dei lavoratori viene elevata a € 5,00 (cinque,00). La corresponsione dell'indennità è subordinata all'impegno del lavoratore a segnalare immediatamente alla direzione dell'impresa eventuali guasti o anomalie di funzionamento riscontrate nel mezzo assegnatogli.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore, derivanti da eventuali accordi aziendali.

ART. 10 TRASFERITA

Gli operai di una stessa impresa trasferiti dal cantiere presso il quale sono stati assunti ad altro cantiere, non potranno, causa tale trasferimento, essere licenziati.

Considerato quanto previsto dall'art. 21 lettera A) del CCNL 20.5.2004 si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'indennità di trasferta venga corrisposta alle condizioni e con le modalità sotto indicate, fermo restando che la medesima non compete comunque agli operai di nuova assunzione ed assegnati in quanto tali ad un determinato cantiere. Rimane fermo quanto previsto dal precedente articolo 5 paragrafo B). L'operaio ha diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta quando, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, detto cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato ad una distanza superiore a 10 Km. dal cantiere di prima assunzione e, comunque, si trovi ubicato al di fuori dei confini del comune del cantiere di prima assunzione e ad una distanza di oltre 17 Km. dall'abitazione.

L'indennità di trasferta non è dovuta nei seguenti casi:

- 1) quando l'operaio venga assegnato ad un cantiere ubicato entro i confini del comune del cantiere di prima assunzione e comunque ubicato ad una distanza inferiore ai 10 Km. dal cantiere di prima assunzione;
- 2) quando l'operaio venga assegnato ad un cantiere ubicato entro i confini del comune di residenza o di abituale dimora o comunque ubicato ad una distanza non superiore a 17 Km. dalla abitazione;
- 3) quando l'operaio, nel venire assegnato ad un nuovo cantiere, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Tale condizione si intende realizzata quando il cantiere di nuova assegnazione sia ubicato ad una distanza inferiore ai 17 Km. dalla abitazione.

Dal 1° gennaio 2007 l'indennità di trasferta, ove ne ricorrano i presupposti per l'erogazione, compete all'operaio nelle misure sotto indicate:

- 14,50%: qualora il cantiere di nuova assegnazione (trasferta)

sia ubicato ad una distanza compresa fra i 17 ed i 35 Km. dall'abitazione dell'operaio;

- 22%: qualora il cantiere di nuova assegnazione (trasferta) sia ubicato ad una distanza superiore ai 35 Km dall'abitazione dell'operaio.

Al fine di semplificare l'applicazione dei meccanismi contrattuali viene assunta in via convenzionale quale distanza fra il cantiere di nuova assegnazione e l'abitazione dell'operaio la distanza più breve fra i relativi due comuni (o frazioni in quanto indicate) risultante dalla "Tavola polimetrica" e dall'"Elenco delle distanze chilometriche da Trento a comuni e centri abitati del Trentino" adottati dalla Provincia Autonoma di Trento e che, allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (vedi allegati A e B). Le eventuali modifiche ed integrazioni a tali documenti che venissero adottate dalla Provincia Autonoma di Trento saranno immediatamente applicabili anche ai rapporti disciplinati dal presente contratto.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma della prima parte della lettera A) dell'art. 21 del CCNL 20.5.2004 nel caso di pernottamento in luogo dell'operaio in trasferta disposto dall'impresa all'operaio stesso compete, per ogni giorno di pernottamento, una indennità fissata a decorrere dal 1° gennaio 2007, nella misura del 12% per le ore di lavoro normale contrattuale prestate in quel giorno. Su tale indennità, data la sua natura, non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).

Le indennità di cui sopra sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20.5.2004 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoratori a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo).

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

L'operaio ha diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta, nei limiti e alle condizioni di cui sopra, anche quando, assunto per lavorare in un cantiere sito nel comune di Trento, sia successivamente comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso ubicato sul monte Bondone (Trento alta).

L'indennità di trasferta e l'indennità di pernottamento nelle nuove misure e alle nuove condizioni di cui al presente articolo spettano

all'operaio a partire dal momento dell'assegnazione al primo cantiere diverso da quello cui è addetto alla data del 1° gennaio 2007.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, nel caso in cui l'operaio non venga assegnato per l'intero anno 2007 ad un cantiere diverso rispetto a quello cui è addetto al 1° gennaio 2007, e si trovi nelle condizioni di diritto, l'indennità di trasferta e l'indennità di pernottamento saranno corrisposte all'operaio stesso nelle nuove misure e alle nuove condizioni di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali.

ART. 11

PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI

Il premio di professionalità e presenza operai di cui all'art. 11 del CCPL 9.12.2002 viene confermato nei seguenti importi giornalieri per giornata intera di effettiva presenza in cantiere:

- Capo squadra di 1 ^a	€ 8,37
- Capo squadra di 2 ^a e Operaio di IV livello	€ 7,10
- Operaio specializzato	€ 6,20
- Operaio qualificato	€ 4,84
- Operaio comune e apprendista	€ 2,97

Il premio verrà erogato solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro per l'intero orario giornaliero di 8 ore salvo casi di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore (ad esempio cause atmosferiche ecc.) per i quali il premio verrà rapportato alle ore di effettiva prestazione. Il premio verrà rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa anche nel caso di partecipazione dell'operaio alla formazione in materia di sicurezza di cui al 13° comma dell'art. 87 del CCNL 20.5.2004.

Il premio verrà erogato per la metà del suo importo giornaliero in caso di fruizione da parte dell'operaio di permessi di cui all'art. 5 lett. B) del CCNL 20.5.2004 o di ferie di cui all'art. 15 del CCNL 20.5.2004 in quantità non superiore, nella giornata, ad un'ora.

Il premio verrà erogato per intero per il primo giorno di infortunio sul lavoro.

Il premio non deve essere computato su alcun istituto contrattuale o di legge che non preveda presenza al lavoro.

Le parti si danno atto che in ragione della natura del premio di cui trattasi sul medesimo non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).

Le parti confermano che nella determinazione del premio stesso si è già tenuto conto dell'incidenza dell'indennità di anzianità fino al 31.5.1982; inoltre il premio non costituisce elemento utile ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di cui alla legge 29.5.1982 n. 297.

ART. 12

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - OPERAI

Viene stabilita l'erogazione agli operai, per gli anni 2007, 2008 e 2009, dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui agli articoli 12 e 38 del CCNL 20.5.2004 e all'Accordo Nazionale 23.3.2006, nei seguenti importi orari:

- | | |
|---|--------|
| a) Operaio di produzione: | |
| Operaio di IV livello | € 0,34 |
| Operaio specializzato | € 0,32 |
| Operaio qualificato | € 0,28 |
| Operaio comune | € 0,24 |
| b) Custodi, guardiani, portinai,
fattorini, uscieri e inservienti
(art. 6 CCNL) | € 0,22 |
| c) Custodi, guardiani, portinai
con alloggio
(art. 6 CCNL) | € 0,19 |

L'erogazione dell'E.E.T. di cui al precedente comma è subordinata, in conformità a quanto stabilito dal CCNL 20.5.2004 e dall'Accordo Nazionale 23.3.2006, al favorevole andamento del settore edile e

dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Trento in termini di produttività e livelli occupazionali, anche in una logica di contrasto del lavoro irregolare. Gli indicatori che saranno fra l'altro presi a riferimento in proposito sono: il volume degli stanziamenti per investimenti della Provincia Autonoma di Trento in infrastrutture e nell'edilizia in generale, il numero di ore lavorate, di lavoratori e relativo monte salari risultanti anche presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, il numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità in Provincia di Trento.

La verifica sull'andamento del settore edile e sui risultati da questo conseguiti, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 2007, sarà effettuata dalle parti firmatarie del presente contratto in un apposito incontro da effettuarsi nel mese di gennaio 2007 mentre, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 2008 e per l'anno 2009 lo stesso tipo di verifica sarà effettuato dalle parti in un apposito incontro da effettuarsi rispettivamente nel mese di gennaio 2008 per l'anno 2008 e nel mese di gennaio 2009 per l'anno 2009.

Le parti confermano che la struttura dell'E.E.T. di cui ai precedenti commi è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Per quanto concerne l'incidenza dell'E.E.T. sui vari istituti contrattuali le parti rinviando a quanto disposto dal CCNL 20.5.2004.

Nota a verbale sull'indennità territoriale di settore

Con riferimento a quanto previsto dall'Accordo nazionale 23.3.2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) in essere al 31 dicembre 2006 vengono conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore.

Dal 1° gennaio 2007 gli importi di detta indennità risultano pertanto essere i seguenti:

- | | |
|--------------------------|--------|
| a) Operai di produzione: | |
| Operaio di IV livello | € 1,27 |

Operaio specializzato	€	1,19
Operaio qualificato	€	1,07
Operaio comune	€	0,92
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 CCNL)	€	0,84
c) Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 CCNL)	€	0,76

ART. 13
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
QUADRI E IMPIEGATI

Viene stabilita l'erogazione agli impiegati, per gli anni 2007, 2008 e 2009, dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui agli articoli 46 e 38 del CCNL 20.5.2004 e all'Accordo Nazionale 23.3.2006, nei seguenti importi mensili:

Quadri - 1 ^a Categoria super	€	83,80
1 ^a Categoria	€	75,42
2 ^a Categoria	€	62,85
Impiegato IV livello	€	58,66
3 ^a Categoria	€	54,47
4 ^a Categoria	€	49,02
4 ^a Categoria primo impiego	€	41,90

All'E.E.T. di cui al precedente comma si applica quanto stabilito nel 2°, 3°, 4° e 5° comma del precedente art. 12.

Nota a verbale sul Premio di produzione impiegati

Con riferimento a quanto previsto dall'Accordo nazionale 23.3.2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) in essere al 31 dicembre 2006 vengono conglobati negli importi del premio di produzione.

Dal 1° gennaio 2007 gli importi di detto premio risultano pertanto essere i seguenti:

Quadri - 1 ^a Categoria super	€	291,99
1 ^a Categoria	€	267,59
2 ^a Categoria	€	225,44
Impiegato IV livello	€	205,89
3 ^a Categoria	€	190,20
4 ^a Categoria	€	172,25
4 ^a Categoria primo impiego	€	148,57

ART. 14
ALLOGGIO OPERAI

All'operaio che fruisca dell'alloggio appositamente messogli a disposizione dall'impresa, al di fuori dell'ipotesi di trasferta, compete una indennità nella misura del 10% degli elementi della retribuzione costituiti dalla paga base di fatto, ex indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore per le ore di lavoro prestate nell'ambito dell'orario di lavoro normale contrattuale. Le parti si danno atto che in ragione della natura dell'indennità di cui trattasi sulla medesima non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).

ART. 15
INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del CCNL 20.5.2004, agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:

- per lavori eseguiti da 1.200 m. s.l.m. e fino a 1.800 m., 10%;
- per lavori eseguiti oltre i 1.800 m. s.l.m. la percentuale di maggiorazione formerà oggetto di accordo fra le parti stipulanti il presente contratto, tenuto conto dei particolari disagi della zona o del cantiere nel quale i lavori si svolgono. La percentuale medesima non potrà essere inferiore al 15%.

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20.5.2004 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo).

ART. 16

INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

- Indennità per lavori in galleria

Restano confermati i valori di cui ai precedenti contratti integrativi provinciali, pari alle misure massime previste dall'art. 20 del CCNL 20.5.2004.

- Indennità per lavori di disgaggio

A decorrere dal 1 gennaio 2003 agli operai disgaggisti è corrisposta, per le ore di lavoro "in corda", una indennità del 12% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20.5.2004 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo). La predetta indennità è assorbita, fino a concorrenza, negli eventuali trattamenti retributivi in atto a favore del lavoratore concessi in riferimento all'esecuzione dei lavori indicati.

ART. 17

INDUMENTI DI LAVORO

Con riferimento a quanto stabilito dai precedenti Contratti Provinciali di lavoro circa l'obbligo per le imprese di fornire gli indumenti di lavoro si conviene che la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento provveda a fornire annualmente agli operai, per ogni anno solare:

a) un paio di scarpe antinfortunistiche;

b) una tuta o altro indumento da lavoro individuato dalla Cassa Edile stessa sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente contratto. Tale tuta o indumento spetterà solo agli operai aventi almeno 400 (quattrocento) ore di iscrizione alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento nei dodici mesi precedenti l'insorgere del diritto.

Le forniture di cui al precedente comma saranno erogate tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo costituito con il contributo di cui al successivo 4° comma. Alle forniture stesse avranno diritto solo gli operai dipendenti da imprese in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile ed in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'ordine del materiale da parte di quest'ultima.

Le forniture saranno erogate con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle forniture di cui al presente articolo viene provveduto con un contributo a carico dei datori di lavoro da versarsi alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento entro i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima fissato nella misura dello 0,50%.

Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20.5.2004 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Il gettito del contributo, unitamente agli interessi che matureranno sullo stesso, costituisce un apposito fondo nella contabilità della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali.

ART. 18

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Si richiama l'art. 26 del CCNL 20.5.2004 sul trattamento economico giornaliero che l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio durante l'assenza dal lavoro per malattia.

Peraltro, ai fini del calcolo del trattamento economico giornaliero ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 26 del CCNL 20.5.2004, a favore dei capisquadra, l'impresa, oltre alla retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'ex indennità di contingenza, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità territoriale di settore, considererà anche la maggiorazione del 10% di cui all'art. 77 del medesimo CCNL 20.5.2004.

ART. 19

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

Si richiama l'art. 27 del CCNL 20.5.2004 sul trattamento economico giornaliero che l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale.

Peraltro, ai fini del calcolo del trattamento economico giornaliero ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art. 27 del CCNL 20.5.2004, a favore dei capisquadra, l'impresa, oltre alla retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'ex indennità di contingenza, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità territoriale di settore, considererà anche la maggiorazione del 10% di cui all'art. 77 del medesimo CCNL 20.5.2004.

ART. 20

MODALITA' DI RIMBORSO DEI TRATTAMENTI DI MALATTIA, DI INFORTUNIO SUL LAVORO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

In attuazione di quanto previsto dal Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio costituente l'allegato E) al CCNL 20.5.2004 le parti convengono che il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL 20.5.2004 come integrati dai precedenti articoli 18 e 19 venga portato in deduzione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento mediante rimborso da parte di quest'ultima.

Per ottenere il rimborso l'impresa deve:

- essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile fino a tutto il mese precedente quello al quale si riferisce il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale;
- dare dimostrazione dei periodi di assenza dal lavoro dell'operaio tramite idonea documentazione da allegare alla domanda di rimborso;
- dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione all'operaio del trattamento richiesto in rimborso.

A differenza di quanto stabilito dal Protocollo di cui al precedente primo comma il numero di 450 ore, che attribuisce all'impresa il diritto al rimborso dell'intero trattamento corrisposto all'operaio, è ridotto, in relazione alle particolari condizioni geoclimatiche della provincia di Trento, a 400 ore. Tale numero è ulteriormente ridotto a 350 ore per gli eventi che hanno inizio nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della domanda di rimborso la Cassa Edile è tenuta ad effettuare, tramite bonifico bancario o assegno, il pagamento delle somme spettanti all'impresa.

In caso di ritardata effettuazione del pagamento, non derivante da causa di forza maggiore, la Cassa Edile corrisponderà all'impresa, per il periodo di ritardo, gli interessi sulle somme dovute calcolati in una percentuale da stabilirsi dal Comitato di Gestione in misura tale da determinare una somma non inferiore a quella da corrispondersi dall'impresa in caso di ritardo nei versamenti alla Cassa Edile.

L'impresa decade dal diritto al rimborso se non presenta la relativa domanda entro il termine di un anno successivo alla scadenza del periodo di paga cui il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale si riferisce.

Le modalità operative concernenti la procedura di rimborso vengono stabilite dalla Cassa Edile secondo criteri di semplicità e snellezza.

ART. 21

ANTICIPAZIONE INDENNITA' INFORTUNIO AGLI OPERAI

Si conferma che l'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore

infortunatosi sul lavoro, sotto forma di anticipo, il 100% di quanto al lavoratore stesso compete dall'Istituto preposto a titolo di indennità temporanea di infortunio.

Tale corresponsione è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, delle seguenti condizioni:

- piena osservanza da parte di ciascun operaio di tutto quanto stabilito dall'INAIL al fine di consentire a quest'ultimo di corrispondere direttamente all'impresa le somme spettanti al suddetto lavoratore a titolo di indennità temporanea di infortunio;
- esenzione dall'assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall'impresa per conto dell'INAIL non avendo tale trattamento alcuna natura retributiva;
- corresponsione da parte dell'INAIL all'impresa dell'ammontare delle indennità a suo carico entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura delle pratiche.

Le parti si impegnano ad intervenire tempestivamente presso la sede provinciale dell'INAIL affinché sia garantita la predetta condizione.

In caso di corresponsione dell'anticipazione, l'impresa potrà rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto dell'Istituto sopra citato, qualora le erogazioni da parte dell'Istituto stesso vengano a mancare per inadempienza del lavoratore medesimo.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano l'impegno, anche nell'ambito della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ad operare congiuntamente nelle sedi competenti al fine di individuare soluzioni che permettano alle aziende di conguagliare le somme anticipate dalle stesse ai lavoratori in caso di infortunio, con quelle di competenza dell'Istituto preposto all'assistenza infortunistica.

ART. 22 CASSA EDILE

Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici l'attività della Cassa Edile, istituita con l'accordo provinciale 12 marzo 1962 e denominata

"Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento", è regolata dallo Statuto approvato in data 17 marzo 1999.

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui al 6° comma lettera a) dell'articolo 36 del CCNL 20.5.2004 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nel 2,95% di cui 5/6, pari al 2,46%, a carico del datore di lavoro e 1/6, pari allo 0,49%, a carico del lavoratore.

Il contributo di cui sopra è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20.5.2004 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoratori a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo) per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Per l'avvenire la misura del contributo potrà essere adeguata, nei limiti previsti dal 6° comma, lettera a) dell'articolo 36 sopra citato, al fabbisogno per le prestazioni contrattualizzate della Cassa Edile.

L'importo del contributo a carico del lavoratore dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro ad ogni periodo di paga.

Gli importi da accantonare per ferie e gratifica natalizia ed ogni contributo dovuto alla Cassa Edile dovranno essere versati alla Cassa entro i 25 giorni successivi alla fine di ciascun periodo di paga cui si riferiscono, secondo le modalità fissate dalla Cassa medesima. In considerazione dell'unitarietà funzionale del sistema degli Enti Paritetici scaturente dalla contrattazione collettiva di settore al livello provinciale, costituito dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento e da Centrofor, il contributo dello 0,70% a favore di Centrofor di cui al successivo art. 27 viene incassato dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento per conto di Centrofor stesso in una con tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa Edile medesima.

La Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento "trasferirà" a Centrofor l'ammontare del contributo dello 0,70% di cui al precedente comma che per conto di esso verrà incassato, unitamente agli elenchi delle imprese versanti.

In ragione delle funzioni attribuite alla Cassa Edile, di esattore dei contributi dovuti a Centrofor, la stessa è autorizzata a rilasciare nei casi previsti, ed in presenza delle condizioni necessarie, attestazioni di regolarità contributiva per conto di Centrofor medesimo fatti salvi eventuali divieti di quest'ultimo.

ART. 23

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E PER GRATIFICA NATALIZIA - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e per la gratifica natalizia di cui all'articolo 18 del CCNL 20.5.2004, è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'articolo 24 dello stesso CCNL (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, minimo contrattuale di cottimo per i lavoratori a cottimo e maggiorazione per i capisquadra) per le sole ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività residue.

La suddetta percentuale complessiva del 18,50% risulta così composta:

- gratifica natalizia 10,00%;
- ferie 8,50%.

In applicazione del 2° comma dell'articolo 18 del CCNL 20.5.2004 le parti contraenti convengono che gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono venire accantonati, entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento pena l'applicazione di sanzioni da adottare in base al regolamento dell'Ente o, in difetto, su conforme delibera del Comitato di gestione dell'Ente stesso.

Le somme accantonate saranno versate agli operai interessati in due rate e precisamente nella prima decade di luglio, per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da ottobre ad aprile, e nella prima decade di dicembre, per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da maggio a settembre.

Le somme accantonate presso la Cassa Edile saranno dalla stessa versate agli aventi diritto, indipendentemente dalle date suaccennate, anche al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) morte dell'operaio;
- b) passaggio dell'operaio alle dipendenze di un datore di lavoro non rientrante nell'edilizia;

c) cessazione dell'attività lavorativa dell'operaio per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;

d) avvio di attività documentata di servizio civile.

Le domande dovranno essere regolarmente documentate.

ART. 24

PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE

Le sottoelencate prestazioni della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento formano parte integrante del trattamento economico e normativo del presente contratto.

A) Indennità di malattia

1) In caso di malattia di durata fino a 7 giorni viene erogata all'operaio un'indennità giornaliera per i primi tre giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 20.5.2004, al netto delle ritenute di legge e contrattuali. Detta indennità è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei seguenti importi giornalieri:

Capo I	€ 67,70
Capo II	€ 63,10
Operaio IV livello	€ 64,70
Operaio specializzato	€ 61,60
Operaio qualificato	€ 57,30
Operaio comune	€ 51,70

2) In caso di malattia di durata da 7 a 14 giorni viene erogata all'operaio una indennità giornaliera, per i primi 3 giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 20.5.2004 al netto delle ritenute di legge e contrattuali. Detta indennità è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei seguenti importi giornalieri:

Capo I	€ 33,85
Capo II	€ 31,60
Operaio IV livello	€ 32,40
Operaio specializzato	€ 30,80
Operaio qualificato	€ 28,65
Operaio comune	€ 25,85

3) Le indennità giornaliere di malattia per i giorni di malattia dal 271 al 360 sono fissate nei seguenti importi:

Capo I	€ 31,15
Capo II	€ 29,05
Operaio IV livello	€ 29,75
Operaio specializzato	€ 28,30
Operaio qualificato	€ 26,35
Operaio comune	€ 23,80

Le indennità di cui al presente punto 3) non sono erogate all'operaio in caso di anzianità di questo presso la stessa impresa superiore a tre a anni e mezzo.

Fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, la misura delle indennità di cui al precedente punto 3) sarà rideterminata applicando uguali criteri a quelli che potranno essere adottati dalle parti nazionali contraenti con riferimento ai differenti criteri che dovessero venir adottati dagli Enti mutualistici preposti sulla materia delle prestazioni economiche a loro carico.

Tenuto conto della preesistente previsione contrattuale di rivalutazione si conferma che le indennità di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) saranno rivalutate in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga globalmente considerati, di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 20.5.2004 prima citato.

L'ammontare delle indennità di cui ai precedenti punti 1) e 2) verrà assorbito in caso di prestazioni disposte allo stesso titolo da futuri contratti.

B) Indennità per T.B.C.

L'indennità giornaliera in favore dei soggetti a T.B.C., da erogarsi per i giorni di malattia dal 271 al 360, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei seguenti importi:

Capo I	€ 31,15
Capo II	€ 29,05
Operaio IV livello	€ 29,75
Operaio specializzato	€ 28,30
Operaio qualificato	€ 26,35
Operaio comune	€ 23,80

Le predette indennità saranno rivalutate in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 20.5.2004 prima citato.

L'importo dell'indennità giornaliera in favore di soggetti a T.B.C., da erogarsi per i giorni di malattia dal 361 al 720, è fissata, per l'anno 2007, in € 26,98.

L'importo dell'indennità di cui al precedente capoverso sarà rivalutato ogni anno nel mese di gennaio in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 20.5.2004 prima citato, riferiti all'operaio qualificato e relativi al mese di gennaio dell'anno precedente.

In caso di superamento del periodo di conservazione del posto, la indennità è erogata dietro richiesta del lavoratore documentata con certificazione sanitaria e del Centro per l'Impiego.

C) Indennità per infortunio extraprofessionale

In caso di infortunio extraprofessionale al lavoratore e in caso di morte al coniuge o in mancanza ai discendenti di 1° grado o in mancanza agli ascendenti di 1° grado, competono le seguenti indennità:

- € 7.750,00 in caso di invalidità permanente totale;
- € 3.880,00 in caso di morte.

Si considera infortunio extraprofessionale l'evento dovuto a cause fortuite che producano lesioni corporali, obiettivamente constatabili, nello svolgimento della normale attività che non abbia carattere professionale.

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente non totale, l'indennità di cui alla precedente lettera a) verrà liquidata nella percentuale adottata dall'INAIL per i casi di tipo analogo.

D) Assegno funerario

In caso di morte del lavoratore non conseguente ad infortunio extraprofessionale di cui al precedente paragrafo C) al coniuge o, in sua assenza, ai discendenti di 1° grado o, in loro assenza, agli ascendenti di 1° grado, compete un assegno di € 775,00 nonchè un assegno di € 155,00 per ogni figlio minore a carico del defunto.

Disposizioni comuni

Il lavoratore, o i suoi aventi causa, avrà diritto alle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi A), B), C) e D) in quanto abbia un periodo di iscrizione alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento di almeno 300 ore nei dodici mesi immediatamente precedenti la data dell'evento che dà diritto alla prestazione e che all'atto dell'evento stesso sia in forza ad una impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile. Il periodo di sospensione assistito dalla Cassa Integrazione Guadagni, di disoccupazione indennizzata o di malattia o di infortunio assistiti dagli Enti mutualistici, vengono considerati periodi neutri.

E' demandato alla Cassa Edile di procedere alla pratica determinazione degli importi delle indennità di cui ai precedenti paragrafi A) e B) in conformità ai criteri di rivalutazione ivi previsti. Detti importi dovranno essere arrotondati a € 0,05 per difetto o per eccesso a seconda che risultino frazioni fino a € 0,03 o superiori. La Cassa Edile è tenuta a comunicare preventivamente alle parti stipulanti il presente contratto gli importi delle indennità derivanti dalle citate rivalutazioni.

Per mettere in grado la Cassa Edile di erogare le prestazioni di cui al precedente paragrafo A) la ditta dovrà comunicare alla Cassa Edile stessa, entro 15 giorni dalla fine del periodo di paga durante il quale ha avuto luogo l'evento, i nominativi e la categoria degli operai ammalati, infortunati o in malattia professionale, inviando contestualmente copia dei certificati medici.

Per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, la Cassa Edile utilizzerà l'importo derivante dal contributo dovuto dai datori di lavoro, di cui al precedente articolo 22, con esclusione pertanto dell'importo del contributo a carico dei lavoratori che sarà utilizzato per altre forme di assistenza non contrattualizzate.

Disposizione transitoria

Le indennità di cui ai precedenti paragrafi A) e B) saranno corrisposte in base a quanto stabilito dall'art. 24 del CCPL 9.12.2002 fino al 31 dicembre 2006.

ART. 25

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

A decorrere dal 1 gennaio 2007 il contributo per l'Anzianità Professionale Edile di cui all'art. 29 del CCNL 20.5.2004, viene fissato nella misura del 3,95% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20.5.2004 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoratori a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo) per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonchè sul trattamento economico per le festività residue.

Il contributo per l'Anzianità Professionale Edile deve essere versato dal datore di lavoro alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento in una con tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima.

ART. 26

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 36 lett. c) del CCNL 20.5.2004 la quota nazionale di adesione contrattuale a carico in egual misura della ditta e degli operai è pari allo 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20.5.2004, maggiorati del 18,50% e del 4,95% per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonchè sul trattamento economico per le festività residue.

Con riferimento al medesimo articolo 36 lett. c) del CCNL 20.5.2004 la quota territoriale di adesione contrattuale a carico in egual misura della ditta e degli operai, viene fissata, con decorrenza 1° gennaio 2007, nella misura dello 0,40% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20.5.2004 maggiorati del 18,50% e del 4,95% per tutte le ore di

lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Le due quote a carico degli operai sono trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e le stesse devono essere versate, unitamente alle due quote a carico della ditta, alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento in una con tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima.

ART. 27

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PREVENZIONE INFORTUNISTICA DELL'EDILIZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ENTE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.L.VO 19 SETTEMBRE 1994 N. 626, PIU' BREVEMENTE DENOMINATO CENTROFOR

Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici il Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia Autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 20 del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor, svolge la propria attività secondo lo Statuto approvato in data 17 marzo 1999.

Centrofor svolge le funzioni precedentemente svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito con Accordo 24 marzo 1987, nonché dalla Scuola Edile di cui all'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento - Ente mutualistico, assistenziale e di qualificazione professionale e quindi le funzioni degli Enti di cui agli articoli 91, 109 e 110 del CCNL 20.5.2004.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 109 del CCNL 20.5.2004 Centrofor assume le funzioni previste dall'art. 20 del D.L.vo 19.9.1994 n. 626 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.

A favore di Centrofor è stabilito un contributo a carico dei datori di lavoro che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, è fissato nella misura dello 0,70% da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dal precedente articolo 22.

Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 20.5.2004 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Nota a verbale

Le parti, nel ribadire l'importanza della professionalità dei lavoratori edili anche al fine della crescita di efficienza e competitività delle imprese del settore, si impegnano per l'ulteriore miglioramento qualitativo delle attività di formazione professionale svolte da Centrofor.

Le parti si impegnano altresì ad individuare ulteriori tipologie di corsi di formazione professionale, da far effettuare da Centrofor, per corrispondere alle necessità evidenziate dalle imprese del settore.

ART. 28

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto nell'azienda può utilizzare le ore annue di permesso di cui al 10° comma dell'art. 87 del CCNL 20.5.2004 anche per accedere ai cantieri dell'azienda stessa diversi da quello al quale è assegnato, con le modalità di cui al punto 2.1 dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

ART. 29

QUOTE SINDACALI

Con riferimento all'articolo 37 del CCNL 20.5.2004 su presentazione di regolare delega sottoscritta dal lavoratore, le quote sindacali vengono trattenute dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento. La trattenuta sindacale, per ogni lavoratore che ne abbia fatto richiesta tramite delega, viene fissata a decorrere dal 1° gennaio 2007 nella misura del 3,86% degli importi netti per ferie e gratifica natalizia accantonati a suo favore presso la Cassa Edile.

ART. 30
CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE

Le parti convengono che la concertazione di cui all'art. 113 del CCNL 20.5.2004 avvenga qualora l'importo delle opere pubbliche nello stesso considerate superi i cinquanta milioni di euro anziché i cento milioni di euro. In proposito affermano il loro comune impegno affinché le rispettive Associazioni nazionali stipulanti il CCNL 20.5.2004 rendano possibile tale concertazione.

ART. 31
DECORRENZA E DURATA

Le parti concordano che quanto contenuto nel presente contratto non subirà alcuna variazione per tutto il periodo di validità dello stesso. Il presente contratto, valido per tutto il territorio della provincia di Trento, decorre, fatte salve le diverse previsioni in esso indicate, dal 24 novembre 2006 e per la sua durata vale quanto stabilito dal CCNL 20.5.2004.

INDICE:

Art. 1 Tutela della salute e ambiente di lavoro	pag. 5
Art. 2 Categorie e qualifiche	pag. 6
Art. 3 Orario di lavoro	pag. 7
Art. 4 Sospensione e riduzione di lavoro	pag. 9
Art. 5 Mobilità di settore operai	pag. 10
Art. 6 Subappalto	pag. 11
Art. 7 Ferie	pag. 12
Art. 8 Mensa	pag. 12
Art. 9 Trasporti	pag. 14
Art. 10 Trasferta	pag. 15
Art. 11 Premio di professionalità e presenza operai	pag. 17
Art. 12 Elemento economico territoriale - operai	pag. 18
Art. 13 Elemento economico territoriale - quadri e impiegati	pag. 20
Art. 14 Alloggio operai	pag. 21
Art. 15 Indennità per lavori in alta montagna	pag. 21
Art. 16 Indennità per lavori speciali disagiati	pag. 22
Art. 17 Indumenti di lavoro	pag. 22

Art. 18	Trattamento in caso di malattia	pag. 23
Art. 19	Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale	pag. 24
Art. 20	Modalità di rimborso dei trattamenti di malattia, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale	pag. 24
Art. 21	Anticipazione indennità infortunio agli operai	pag. 25
Art. 22	Cassa Edile	pag. 26
Art. 23	Trattamento economico per ferie e per gratifica natalizia - Modalità di attuazione	pag. 28
Art. 24	Prestazioni della Cassa Edile	pag. 29
Art. 25	Anzianità professionale edile	pag. 33
Art. 26	Quote di adesione contrattuale	pag. 33
Art. 27	Centro di formazione professionale eprevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia Autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 20 del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor	pag. 34
Art. 28	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	pag. 35
Art. 29	Quote sindacali	pag. 35
Art. 30	Concertazione per le grandi opere	pag. 36
Art. 31	Decorrenza e durata	pag. 36